

COMUNE DI S.STEFANO QUISQUINA
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 6 DEL 16-02-2015

Oggetto: Proroga incarico di "Responsabile dell'Area tecnica" all'Arch. Angelo Lupo

L'anno duemilaquindici il giorno Sette del mese di Febbraio nel proprio ufficio

IL SINDACO

(Rag. Francesco Cacciatore)

Vista la legge 8 Giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, modificata ed integrata dalla L.R. n. 30/2000;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44;

Vista la Legge Regionale n. 7/1992;

Vista la Legge Regionale n. 26/1993;

Premesso:

- che con propria determina n.22 del 24/07/2013, in attuazione del Programma Triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2013/2015 e il Piano annuale delle assunzioni 2013, approvato con delibera di Giunta Comunale n.74 del 26/06/2013, previo espletamento di procedura selettiva, è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica all'Arch. Angelo Lupo, mediante contratto di lavoro a tempo determinato part-time (18 ore settimanale), per la durata di mesi 6 prorogabili fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 30/01/2015 esecutiva ai sensi di legge, è stata accertata la carenza di situazione di soprannumero e di eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria del Comune, in conformità alle previsioni dell' art. 16 della legge n.183/2011 (legge di stabilità per il 2012);
- che il ricorso ad un professionista esterno si rende necessario stante che le figure professionali all'interno della dotazione organica di analoga professionalità non sono sufficienti al fine di assicurare sia l'adempimento di tutti i compiti d'istituto che la realizzazione del programma del Sindaco, alla luce del fatto, che occorre adeguare lo strumento urbanistico in vigore e che la figura professionale all'interno della pianta organica sarà impegnata a far parte del gruppo di lavoro per la revisione del P.R.G. nonché responsabile del servizio Igiene Ambientale e quindi costantemente impegnato nel costituendo Piano di A.R.O. (Ambito raccolta ottimale) per arrivare ad una gestione in house dei rifiuti che sostituirà la SO.GE.I.R.E. S.p.A., società di gestione oggi in liquidazione;

Dato atto:

- che l'art. 110, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000 e l'art.51 della L. R. n.48/1991 e s.m.i, che disciplinano il conferimento di incarichi a contratto, prevedono espressamente che negli enti privi di dirigenza il regolamento degli uffici e dei servizi, stabilisce limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati contratti a tempo determinato, fuori dalla dotazione organica, nel rispetto dei seguenti parametri:
- per una durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco;
- in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica;
- con l'attribuzione di trattamento economico equiparato a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e decentrati del personale degli enti locali (oltre eventuale indennità *ad personam* nella misura fissata dalla Giunta);
- in assenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'ente;
- che, in conformità alle disposizioni di legge e di Statuto, il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della G.C. n.2 del 25 gennaio 2001, all'art.17 u.c., dispone testualmente che *"il Sindaco può in ogni caso, nominare i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, al di fuori della dotazione organica, con contratto di diritto privato ..."*;
- che il successivo art.18 del menzionato regolamento disciplina l'ipotesi di ricorsi ai contratti di diritto privato a tempo determinato al di fuori della dotazione organica, oltre per gli incarichi di alta specializzazione, anche per la nomina dei funzionari dell'area direttiva, nel rispetto dei requisiti del possesso del diploma di laurea e di adeguate professionalità, capacità e attitudini;
- Dato atto che la legge di stabilità per l'anno 2012, L. n.183 dell'11.11.2011, ha allentato i vincoli di spesa relativi alle assunzioni a tempo determinato da parte degli Enti Locali, in particolare stabilisce che le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate entro il tetto del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo (contratti a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni) nell'anno 2009;

Preso atto che:

- il Comune di S. Stefano Quisquina, nell'anno 2014 ha rispettato il patto di stabilità interno;
- che nell'anno 2014 è stato assicurato il contenimento della spesa del personale, con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della normativa richiamata in premessa;

Ritenuto che all'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica di cui alla presente determinazione non si applica la normativa di cui all'art.7 del D. Lgs. n.165/2001 e s. m. i, in quanto non trattasi di incarico di consulenza e/o di collaborazione né si applicano le disposizioni dell'art.36 del menzionato testo unico del Pubblico Impiego (D. Lgs. n.165/2001) e s.m.i, come precisato nella nota A.N.C.I. del 19.09.2008,essendo tale tipologia di incarichi degli Enti locali (incarichi a contratto per la copertura dei posti di responsabile

degli uffici e dei servizi) disciplinata dalla normativa speciale contenuta nell'art.110 del Testo Unico degli Enti Locali, D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e per la Regione Sicilia dall'art.51 della L. n.142/1990 nel testo recepito con L. R. n.48/1991 e s.m.i;

Dato atto:

- che si rende necessario prorogare l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica all'Arch. Angelo Lupo al fine di non recare pregiudizio alla funzionalità degli Uffici e dei servizi;
- che l'incarico de quo viene conferito al di fuori della dotazione organica ed entro i limiti di legge (5% della dotazione);

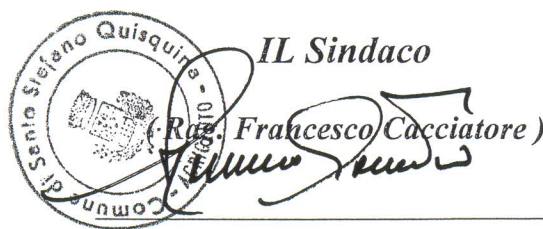
Visti:

- l'art.110 del D. Lgs. n.,267/2000;
- l'art.51, comma 5 bis, della L. n.142/1990 nel testo recepito dalla L. R. n.48/1991;
- l' art.51 dello Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il parere di regolarità contabile atte stante la copertura finanziaria,

DETERMINA

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell' art.3 della L. R. n.10/1991, le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento;
- 2) di prorogare l'incarico di Responsabile dell' Area Tecnica all' Arch. Angelo Lupo, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) e fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- 3) di corrispondere al professionista il trattamento economico previsto per la Cat. D3;
- 4) di attribuire allo stesso la posizione organizzativa di cui agli artt. 8,9,10 e 11 del CCNL 31.03.1999 e la retribuzione nella misura di €.1 0.400,00 annui e di risultato nei limiti previsti dal CCNL;
- 5) di dare atto che la somma necessaria per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, sarà imputata al capitolo 10160101 art.1. bilancio 2015.



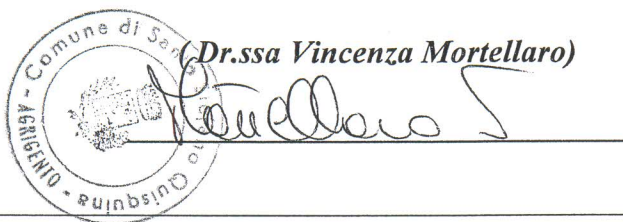
UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 della legge n.142/90, recepita dalla L.R. n.48/93, si esprime parere favorevole e che la spesa di necessaria per l'espletamento dell'incarico deve essere imputata al capitolo 10160101 Art. 1

Impegno n. 86 es. prov. 2015

S.Stefano Quisquina _____

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per _____ giorni consecutivi dal _____ al _____

Il Segretario Comunale
(Dr. Gabriele Pecoraro)

Si attesta che la presente determinazione è stata registrata nell' apposito registro delle pubblicazioni al n. _ -
_____ del _____

Il Messo Comunale
